



COMUNE DI ALLEGHE

ORDINANZA N. 35 DEL 19/06/2025

Settore proponente: AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI, SICUREZZA STRADALE, DECORO URBANO E PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DI INSETTI NOCIVI. ANNO 2025

IL SINDACO

IL SINDACO

PREMESSO che all'interno del territorio comunale sussistono terreni, edifici e aree pertinenziali e di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari, o comunque i detentori a qualsiasi titolo, tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con il conseguente deterioramento degli stessi e la crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;

CONSIDERATO che l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro urbano e delle aree private attigue, altresì:

- facilita la propagazione di vegetazione infestante;
- può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica e, in particolare, di ratti, rettili oltreché di insetti nocivi o fastidiosi che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale, tali da provocare seri problemi di igiene ambientale;
- con particolare riferimento alle aree prospicienti strade pubbliche o aperte al pubblico, può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata, con grave pregiudizio per la viabilità interessata;
- può favorire il rischio di propagazione degli incendi, con conseguente grave pericolo per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose;

CONSIDERATO altresì che alcune aree o spazi di proprietà privata sopra indicati, si trovano in prossimità della pubblica via e presentano pavimentazioni dissestate in stato di abbandono che possono provocare danni e lesioni ai passanti che vi transitano o stazionano;

VISTO l'art. 20 del Regolamento Edilizio Comunale il quale prescrive che:

- il proprietario di immobili o colui che ne ha la disponibilità e/o responsabilità è tenuto ad evitare che gli stessi possano determinare pericolo per persone e/o cose;
- nei casi in cui ricorrano imminenti condizioni di pericolo per l'incolumità delle persone e/o cose per la stabilità delle costruzioni o comunque per l'integrità del sito o dell'ambiente, il proprietario dell'immobile interessato deve, nel rispetto della vigente normativa, eseguire gli interventi finalizzati esclusivamente alla rimozione delle condizioni di pericolo, sua sponte o in ottemperanza delle indicazioni dell'Autorità, senza preventiva acquisizione del necessario titolo abilitativo, limitatamente alle opere provvisorie di servizio, alle demolizioni e alle rimozioni strettamente necessarie per far cessare lo stato di pericolo;



COMUNE DI ALLEGHE

- l'esecuzione degli interventi avviene sotto la personale responsabilità del proprietario, o l'avente disponibilità, e del professionista incaricato anche per quanto riguarda la effettiva verifica della sussistenza del pericolo e del suo superamento / rimedio;

VISTO l'art. 70 del Regolamento Edilizio Comunale il quale prescrive che:

- tutte le costruzioni devono rispettare, nel loro aspetto esterno, il decoro edilizio ed essere inserite armonicamente nel contesto ambientale, con riferimento ai caratteri prevalenti dell'ambiente urbano o naturale e ai valori culturali di interesse storico, architettonico e ambientale;
- i proprietari hanno l'obbligo di mantenere gli edifici in condizioni di decoro, di idoneità igienica, di sicurezza socio-ambientale, assicurando tutti gli interventi necessari;
- in particolare, i fronti degli edifici devono essere mantenuti in buono stato, con riguardo agli intonaci, alle tinteggiature, agli infissi, alle ringhiere, ai canali di gronda, alle tende, alle insegne e alle scritte pubblicitarie legittimamente autorizzate. Devono essere rimossi dai fronti degli edifici, dai porticati o da ogni altro luogo visibile da aree pubbliche, gli impianti, le insegne, le tende e ogni altra sovrastruttura in disuso o di cui comunque sia accertato lo stato di abbandono, con esclusione degli elementi di valore storico - culturale o oggetto di tutela.

RITENUTO indispensabile, pertanto, adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltreché di pregiudizio all'immagine e al decoro urbano.

VISTI:

- gli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- gli artt. 29, 30 e 31 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (nuovo codice della strada) e ss.mm.ii.;
- l'art. 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e ss.mm.ii.;
- la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante la "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";
- il capo III del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in materia di prevenzione incendi;
- gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;
- il regolamento comunale di Polizia Rurale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 23.03.2022;

ORDINA

A tutti i proprietari, detentori e conduttori comunque legittimati, di terreni, edifici e aree pertinenziali adiacenti a strade, piazze, marciapiedi, aree pubbliche, aree fabbricate, di procedere a proprie cure e spese, entro il termine perentorio del **31 luglio 2025**, agli interventi di seguito indicati, fatte salve situazioni di pericolo che determinino la necessità di intervento prima della data di cui sopra:

1. effettuare il taglio dell'erba, di alberature, piante e siepi, con rimozione dello sfalcio, nelle aree private e, in particolare, nelle aree private prospicienti o aggettanti sul suolo pubblico o di uso pubblico o la pubblica viabilità, in modo da non danneggiare o restringere le carreggiate, da non creare ambienti favorevoli alla proliferazione di animali e insetti nocivi, eliminare potenziali fonti di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi e comunque in modo da non creare



COMUNE DI ALLEGHE

situazioni di degrado e incuria nel territorio comunale;

2. provvedere alla costante pulizia e al decoroso mantenimento degli edifici, così come indicato negli artt. 70 e 20 del Regolamento Edilizio Comunale in vigore;
3. procedere alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle pavimentazioni dissestate insistenti su aree pertinenziali di proprietà privata che possano provocare danni e lesioni ai passanti che vi transitano o stazionano;
4. eseguire la bonifica delle aree medesime da accumuli di rifiuti o deposito di altri materiali di scarto che possano essere rifugio per i parassiti;
5. procedere al taglio e alla rimozione delle ramaglie cadute, pericolanti o comunque aggettanti, che si protendano su pubblico spazio o viabilità o che comunque possano generare situazioni di pericolo a persone o cose, anche in aree non pubbliche;
6. provvedere alla manutenzione delle viabilità private e vicinali, in particolare, con la realizzazione di opere atte alla regolazione del deflusso delle acque meteoriche e al controllo di fuoriuscita dalle stesse, a seguito di fenomeni di dilavamento, di materiali terrosi e/o di altra natura su aree pubbliche o di uso pubblico;
7. provvedere all'igiene degli animali domestici e mantenere costantemente puliti, a mezzo di disinfezioni periodiche, gli spazi a questi dedicati seguendo le indicazioni che saranno fornite dal Servizio di Igiene Pubblica e dal Servizio Veterinario ULSS 1 Belluno su richiesta degli interessati.

Chiunque non ottemperi alla esecuzione della presente Ordinanza a norma del vigente Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Alleghe, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale e da altre leggi a regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da euro 75,00 a euro 500,00.

La presente Ordinanza è resa nota mediante affissione nelle bacheche comunali, e pubblicazione all'Albo on line del Comune di Alleghe.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, o in alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Gli organi di Polizia sono incaricati di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, procedendo a carico dei trasgressori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL SINDACO
Danilo De Toni

IL SINDACO



COMUNE DI ALLEGHE

Danilo De Toni

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)